

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
363/2013/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SECONDA FASE
DELLA RIFORMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
DI TUTELA**

– ORIENTAMENTI FINALI –

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
7 agosto 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) volti a completare la disciplina relativa al meccanismo, rivolto alle imprese di vendita al dettaglio di gas naturale, per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine.

Il meccanismo introdotto con la deliberazione 196/2013/R/GAS è parte integrante della seconda fase della riforma delle condizioni economiche applicate, da ottobre 2013, ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas naturale.

Il documento per la consultazione 294/2013/R/GAS ha presentato alcune proposte circa le procedure da seguire ed i requisiti da soddisfare per accedere a tale meccanismo.

Gli orientamenti finali qui presentati sono frutto dell'analisi delle risposte pervenute al documento per la consultazione 294/2013/R/GAS, nonché di ulteriori precisazioni necessarie per la definizione delle procedure di ammissione al meccanismo nonché del quadro dei diritti e degli obblighi insorgenti dall'ammissione stessa.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 6 settembre 2013.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Unità Condizioni economiche di Tutela e Monitoraggio

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
PREMESSA	4
2. LE RISPOSTE AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 294/2013/R/GAS	4
3. LE PRINCIPALI INTEGRAZIONI AGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ	6
L'ISTANZA ED I CRITERI DI AMMISSIONE (ARTT. 3-4).....	6
GLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE (ART. 5)	6
LE GARANZIE (ART. 7).....	7
4. ALLEGATO 1	8

1. Introduzione

Premessa

- 1.1 Con il documento per la consultazione 294/2013/R/GAS (di seguito DCO 294/2013/R/GAS), l'Autorità ha presentato i propri orientamenti circa le modalità applicative e procedurali per l'attuazione delle disposizioni della deliberazione 196/2013/R/GAS in materia di riconoscimento dell'elemento A_{PR} nell'ambito del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (di seguito: meccanismo per la rinegoziazione).
- 1.2 Sulla base degli esiti della richiamata consultazione, di seguito sinteticamente riportati, l'Autorità ritiene che vi siano le condizioni e le ragioni per procedere ad un'ulteriore consultazione degli orientamenti finali circa la disciplina del meccanismo per la rinegoziazione. In particolare, rileva quanto segue:
 - a) la conferma della necessità – per le ragioni già argomentate nel DCO 294/2013/R/GAS – di adeguare il perimetro del meccanismo per la rinegoziazione a quella che sarà, nel prossimo futuro, la definizione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche fissate dall'Autorità per il servizio di tutela. Pertanto, anche ai fini di una corretta valutazione da parte degli operatori circa la partecipazione al meccanismo, è opportuno disciplinare la materia oggetto del presente documento alla luce degli esiti dell'iter di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, come noto, presenta norme rilevanti al riguardo;
 - b) l'estrema difficoltà, segnalata dalla generalità degli operatori, a rispettare la scadenza proposta dall'Autorità e fissata ai primi di settembre prossimo, per la presentazione della documentazione necessaria all'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione;
 - c) la necessità di definire con maggior precisione, rispetto a quanto fatto con il DCO 294/2013/R/GAS, alcuni elementi della disciplina in questione.

2. Le risposte al documento per la consultazione 294/2013/R/GAS

- 2.1 Le osservazioni pervenute in risposta al DCO 294/2013/R/GAS da una parte hanno evidenziato una generale condivisione riguardo alle disposizioni procedurali prospettate dall'Autorità, dall'altra hanno rilevato alcune criticità, soprattutto con riferimento alle tempistiche, agli elementi di novità rispetto a quanto disposto dalla deliberazione 196/2013/R/GAS e al permanere di alcuni elementi di incertezza che renderebbero difficile una corretta stima dei costi/benefici legati alla partecipazione al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine.
- 2.2 In particolare:

- a) con riferimento alle tempistiche previste dal documento, la data del 2 settembre per la raccolta della documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione è ritenuta troppo stringente dalla maggior parte degli operatori, anche alla luce dell'incertezza sull'esito dell'iter di conversione del decreto-legge 69/2013;
- b) per quanto riguarda la procedura per l'ammissione, si ritiene opportuno che siano precisati meglio i requisiti necessari per la presentazione dell'istanza, per tener conto dei variegati assetti societari e della complessa struttura dei contratti di approvvigionamento delle società di vendita; alcuni operatori propongono, ad esempio, di ampliare i criteri di ammissione per ricomprendere sia i soggetti titolari di contratti pluriennali che forniscono il gas a società di vendita al dettaglio che non fanno parte di/non sono ad essi collegate, sia le società di vendita che hanno obblighi pluriennali di ritiro del gas da società terze senza alcun collegamento rispetto al proprio perimetro societario;
- c) alcuni operatori non condividono il fatto di considerare gli esiti delle rinegoziazioni dei contratti pluriennali solo se più favorevoli rispetto a quelle precedenti, in quanto eventuali esiti peggiorativi produrrebbero effetti negativi che si protrarrebbero oltre il periodo di copertura del meccanismo e non potrebbero per tanto dar luogo a comportamenti opportunistici;
- d) molti operatori, pur riconoscendo l'eventualità che l'elemento A_{PR} possa nel tempo ridursi rispetto al valore iniziale, criticano la possibilità che possa diventare negativo, implicando una restituzione nei confronti dei clienti finali;
- e) alcuni operatori ritengono eccessivamente penalizzante la prestazione di garanzie circa gli obblighi connessi al meccanismo, soprattutto in caso di un'evoluzione dell'elemento A_{PR} sfavorevole nel corso del triennio di operatività del meccanismo stesso, sia considerando le tempistiche previste per la liquidazione degli importi e i requisiti stringenti richiesti per l'ammissione al meccanismo, sia alla luce del fatto che opportune garanzie saranno comunque richieste successivamente dal GME per la partecipazione al mercato a termine; un operatore sostiene, invece, che sia opportuno chiedere delle garanzie solo alle società di vendita al dettaglio non direttamente titolari di contratti di approvvigionamento di lungo termine;
- f) la maggior parte degli operatori giudica la prospettata riduzione dei volumi di riferimento per il calcolo dell'elemento A_{PR} , come possibile conseguenza dell'esclusione dal perimetro di tutela dei clienti non domestici in esito alla conversione del decreto-legge 69/2013, non coerente con le disposizioni della deliberazione 196/2013/R/GAS;
- g) per quanto riguarda gli obblighi di offerta sul mercato a termine gestito dal GME, si ritiene opportuno, nell'impossibilità di prevedere una definizione puntuale dei medesimi, che siano confermate le disposizioni descritte nel documento per la consultazione sulla coincidenza tra i prodotti che dovranno essere offerti e quelli che saranno utilizzati per il

calcolo della componente relativa ai costi di approvvigionamento all'ingrosso, una volta abbandonato il riferimento alle quotazioni dell'*hub* TTF, e sulla libertà del prezzo di offerta; molti operatori non condividono, inoltre, la maggiorazione dei volumi di gas, attraverso l'applicazione del coefficiente β , che l'impresa ammessa al meccanismo sarà obbligata ad offrire nel mercato a termine, in quanto i contratti di approvvigionamento possono avere una flessibilità diversa rispetto al valore proposto.

3. Le principali integrazioni agli orientamenti dell'Autorità

- 3.1. Di seguito è riportata, suddivisa per temi, una sintesi delle principali integrazioni agli orientamenti dell'Autorità, già presentati in forma dispositiva nel DCO 294/2013/R/GAS, ed in questa sede riproposti in consultazione (Allegato 1).

L'istanza ed i criteri di ammissione (artt. 3-4)

- 3.2. In primo luogo, anche per le ragioni sopra esposte, l'Autorità ritiene che sia necessario posticipare la scadenza in precedenza proposta al 2 settembre p.v. per l'invio dell'istanza. Sebbene le ragioni di tale proposta non siano venute meno, prioritarie sono divenute le esigenze di disporre di procedure certe e complete, anche a costo di dare inizio al meccanismo ad anno termico avviato. Per questo motivo la nuova data di scadenza proposta, per la presentazione dell'istanza di ammissione al meccanismo, è il 14 ottobre 2013.
- 3.3. Per analoghe ragioni le due tipologie di istanza già oggetto della precedente consultazione sono state integrate da una terza, per le imprese che, sebbene prive di un legame societario con la controparte di un contratto di approvvigionamento di lungo periodo, hanno con quest'ultima comunque un vincolo di prelievo pluriennale di tipo *take or pay*. Sotto determinate condizioni infatti – esplicitate nell'articolato proposto – anche tali volumi potrebbero risultare idonei a richiedere l'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione.
- 3.4. Infine, tra le condizioni per l'ammissione è stata inserita l'attestazione, da parte dell'impresa richiedente, di essere tuttora attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire del regime di tutela.

Gli effetti dell'ammissione (art. 5)

- 3.5. Per maggiore chiarezza, il dispositivo in allegato, oggetto del presente documento per la consultazione, contiene tutta la disciplina relativa al meccanismo per la rinegoziazione. I criteri generali della deliberazione 196/2013/R/GAS sono stati per questo espunti da tale provvedimento e dettagliati ed integrati. Un esempio ne sono le formule di calcolo dell'elemento A_{PR} , a cui sono stati aggiunti ulteriori dettagli circa i costi di trasporto e i criteri per la stima dei valori futuri.

- 3.6. Per quanto riguarda la stima dei prezzi dei prodotti petroliferi ai fini del calcolo del valore iniziale dell'elemento A_{PR} , la metodologia prospettata riflette l'esigenza di utilizzare formule semplici e dati elementari laddove possibile disponibili pubblicamente, come descritto nel DCO 294/2013/R/GAS, accogliendo nel contempo alcuni degli affinamenti suggeriti dagli operatori.

Le garanzie (art. 7)

- 3.7. Nonostante le risposte pervenute al DCO 294/2013/R/GAS in materia, l'Autorità ritiene che non sia possibile introdurre un meccanismo quale quello proposto senza una garanzia per il sistema rispetto a possibili inversioni del contesto di prezzo.
- 3.8. Per fare questo, in primo luogo, è necessario, sulla base delle aspettative di evoluzione dei prezzi, stimare la probabilità che riflette, in modo prudenziale, l'importo netto, espresso in termini di una percentuale dell'elemento A_{PR} , determinato negli anni precedenti, che, al 2016, l'operatore ammesso al meccanismo potrebbe essere tenuto a riconoscere al sistema.
- 3.9. In secondo luogo, l'aver previsto un sistema di regolazione dei importi che consente all'impresa ammessa di beneficiare, già dal 2014 del 40% dell'intero importo spettante, implica che su tali importi "in acconto" il sistema debba essere garantito, nel caso in cui, al termine del meccanismo, l'importo spettante sia inferiore a quello inizialmente stimato o negativo, e che dunque l'impresa debba restituire parte o tutto quanto in precedenza erogato.
- 3.10. L'Allegato B al dispositivo oggetto del presente documento per la consultazione propone una definizione di un sistema di garanzie, gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, il cui importo è definito ed adeguato annualmente secondo le formule ivi riportate.
- 3.11. Si propone che il parametro γ sia compreso tra $0,05 < \gamma < 0,15$ e il parametro δ sia compreso tra $0,01 \leq \delta < 0,03$.

- | |
|--|
| <p><i>Q1. Si ritiene che ai fini dell'ammissione possano essere considerati anche i volumi di gas approvvigionati da produzione nazionale?</i></p> <p><i>Q2. Si concorda con i criteri di calcolo proposti nell'Allegato A al dispositivo oggetto della presente consultazione?</i></p> <p><i>Q3. Si ritengono congrui i parametri alla base del calcolo dell'importo delle garanzie dovute?</i></p> |
|--|

4. Allegato 1

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento regola le modalità di funzionamento del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, istituito ai sensi dei punti 6 e 7 della deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- **Allegato A** è l'Allegato A alla presente deliberazione;
 - **Allegato B** è l'Allegato B alla presente deliberazione;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - **Direttore DMEG** è il Direttore della Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, cui è assegnata la responsabilità del procedimento di ammissione al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo;
 - **impresa ammessa** è l'impresa di vendita al dettaglio di gas naturale ammessa al meccanismo per la rinegoziazione;
 - **impresa collegata** è un'impresa del medesimo gruppo societario o collegata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-ter), del decreto legislativo n. 164/00;
 - **istanza di ammissione**, o **istanza**, è l'istanza presentata, ai sensi del presente provvedimento, dall'impresa di vendita al dettaglio che intende essere ammessa al meccanismo per la rinegoziazione;
 - **meccanismo per la rinegoziazione** è il meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, istituito ai sensi dei punti 6 e 7 della deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
 - **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come modificato ed integrato dalla deliberazione 196/2013/R/GAS.

Articolo 2

Procedura di ammissione

- 2.1 L'impresa di vendita al dettaglio che soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 4, ha facoltà di chiedere l'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione, ai fini degli effetti di cui all'Articolo 5, presentando istanza con le modalità e nei termini previsti all'Articolo 3.

- 2.2 Il Direttore DMEG può chiedere all'impresa che presenta l'istanza, nonché alle eventuali società da questa indicate ai sensi del comma 3.3, di rendere disponibili informazioni e documenti utili, assegnando a tal fine un termine perentorio entro il quale provvedere.
- 2.3 L'omessa o parziale trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine assegnato ai sensi del comma 2.2 equivale a rinuncia all'istanza di ammissione.
- 2.4 Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, completa degli elementi eventualmente richiesti ai sensi del comma 2.2, l'Autorità, qualora verifichi il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 4, ammette a titolo definitivo ed irrevocabile l'impresa al meccanismo per la rinegoziazione, e determina l'importo iniziale provvisorio dell'elemento A_{PR} di cui all'Articolo 5.
- 2.5 Il provvedimento di ammissione è notificato all'impresa e alla Cassa. Della sua adozione viene fatta menzione nel sito internet dell'Autorità.

Articolo 3

Istanza di ammissione

- 3.1 L'istanza di ammissione è presentata nei formati di cui a commi 3.2, 3.3 e 3.4.
- 3.2 L'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
 - a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di essere:
 - i. parte acquirente di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale consegnato durante l'anno termico 2012/2013;
 - ii. attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può dall'1 ottobre 2013 usufruire del regime di tutela;
 - b) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ;
 - c) in relazione al contratto o ai contratti di cui alla precedente lettera a):
 - i. i volumi, espressi in GJ, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012;
 - ii. la durata contrattuale, unitamente alla descrizione delle rispettive clausole di decorrenza e di conclusione, nonché di eventuali clausole di rinnovo;
 - iii. l'attestazione della presenza di clausole di tipo *take or pay* e loro descrizione;
 - iv. l'attestazione del punto o dei punti della rete dei gasdotti, in Italia o all'estero, in cui avviene la consegna del gas.
- 3.3 In alternativa a quanto previsto al comma 3.2, l'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
 - a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di:

- i. approvvigionarsi da una o più imprese collegate, le quali, direttamente o, a loro volta, per il tramite di altre imprese collegate, sono parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013;
 - ii. essere attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire dall'1 ottobre 2013 del regime di tutela;
 - b) indicazione dell'impresa, o delle imprese, di cui alla lettera a) e ricostruzione dell'assetto societario e contrattuale in forza del quale si fonda la situazione attestata ai sensi della predetta lettera a);
 - c) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ.
- 3.4 In alternativa a quanto previsto ai commi 3.2 e 3.3, l'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
 - a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di:
 - i. approvvigionarsi, direttamente o per il tramite di una o più imprese collegate, da una o più imprese terze, collegate nel biennio 2010/1012, le quali sono parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013;
 - ii. di mantenere, con le imprese terze di cui al precedente punto, un vincolo di acquisto pluriennale, con obblighi annuali di ritiro e a prezzi pari a quelli dei contratti di cui al precedente punto;
 - iii. essere attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire dall'1 ottobre 2013 del regime di tutela;
 - b) indicazione dell'impresa, o delle imprese, di cui alla lettera a) e ricostruzione dell'assetto societario e contrattuale in forza del quale si fonda la situazione attestata ai sensi della predetta lettera a);
 - c) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ.
- 3.5 Le istanze redatte ai sensi di cui ai commi 3.3 e 3.4, devono essere completate, a pena di inammissibilità, da:
 - a) la documentazione comprovante la sussistenza dei rapporti e dei vincoli dichiarati nell'istanza;
 - b) la dichiarazione dell'impresa, o delle imprese, indicate ai commi 3.3 e 3.4, recante, in relazione al contratto o ai contratti di cui alla lettera a) dei citati commi, di cui sono controparte:
 - i. i volumi, espressi in GJ, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012;
 - ii. la durata contrattuale, unitamente alla descrizione delle rispettive clausole di decorrenza e di conclusione, nonché di eventuali clausole di rinnovo;
 - iii. l'attestazione della presenza di clausole di tipo *take or pay* e loro descrizione;
 - iv. l'attestazione del punto o dei punti della rete dei gasdotti, in Italia o all'estero, in cui avviene la consegna del gas.

- 3.6 I contratti di cui ai commi 3.2, lettera a), 3.3 lettera a) o 3.4 lettera a) rilevanti ai fini dell'istanza sono:
- a) tutti i contratti pluriennali di approvvigionamento; oppure
 - b) il sottoinsieme di contratti attraverso cui, in ciascun anno del biennio 2010/2012, è approvvigionato un volume almeno pari ai volumi, a seconda dell'istanza presentata, di cui ai commi 3.2, lettera b), 3.3 lettera c) o 3.4 lettera c).
- 3.7 La dichiarazione di cui al comma 3.5, lettera b), e la relativa documentazione, possono essere trasmesse all'Autorità direttamente dall'impresa dichiarante, specificando:
- a) la ragione sociale della o delle imprese di vendita al dettaglio, della cui istanza la dichiarazione costituisce parte integrante;
 - b) i volumi annui ad essa o esse forniti negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, approvvigionati, direttamente od indirettamente mediante le imprese ed i contratti di cui ai commi 3.3 lettera a) e 3.4 lettera a).
- 3.8 L'istanza di ammissione, completa della documentazione prevista, nonché l'eventuale dichiarazione e i documenti di cui al comma 3.4, lettera b), sono predisposte sulla base di formati pubblicati sul sito internet dell'Autorità e inviate a quest'ultima, a pena di decadenza dall'ammissibilità, entro e non oltre il 14 ottobre 2013, ore 18 di Milano, esclusivamente in formato elettronico, all'indirizzo mercati@autorita.energia.it.

Articolo 4

Ammissione al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine

- 4.1 Ciascuna impresa di vendita al dettaglio che ha presentato istanza, è ammessa a titolo definitivo ed irrevocabile al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine, qualora siano soddisfatte, alla data di presentazione dell'istanza, tutte le seguenti condizioni:
- a) l'istanza è completa di tutte le informazioni e i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo 3;
 - b) l'impresa di vendita al dettaglio:
 - i. è controparte di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale; ovvero
 - ii. si approvvigiona da una o più imprese collegate, le quali, direttamente o per il tramite di altre imprese collegate sono, a loro volta, controparte diretta dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale; ovvero
 - iii. si approvvigiona direttamente, o per il tramite di una o più imprese collegate, da una o più imprese terze, collegate nel biennio 2010/1012, le quali sono parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013; e mantiene con dette imprese terze un vincolo di acquisto pluriennale, con obblighi annuali di ritiro e a prezzi pari a quelli dei contratti pluriennali di approvvigionamento;

- c) i contratti pluriennali di approvvigionamento di cui alla precedente lettera b);
 - i. hanno volumi in consegna nell'anno termico 2012/2013;
 - ii. hanno durata almeno quinquennale, comprensiva del biennio 2010/2012;
 - iii. presentano clausole di tipo *take or pay*;
 - iv. prevedono la consegna del gas in Italia o in un punto all'estero per cui l'infrastruttura di importazione ne implichi l'immissione nella rete italiana, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), punto iv, primo alinea, del decreto legislativo n. 130/10;
 - d) l'impresa di vendita al dettaglio:
 - i. negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, ha fornito tutti o parte dei clienti in regime di tutela in forza dei contratti di cui alle precedenti lettere b);
 - ii. è tuttora attiva nel settore della vendita al dettaglio alla clientela che può usufruire dall'1 ottobre 2013 del regime di tutela.
- 4.2 Ai fini dell'ammissione di cui al comma 2.4, fatti comunque salvi gli approfondimenti istruttori di cui al comma 2.2, l'Autorità verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1 sulla base delle informazioni e delle affermazioni oggetto dell'istanza, nonché delle dichiarazioni eventualmente rese ai sensi del comma 3.5, lettera b).
- 4.3 Successivamente all'ammissione di cui al comma 2.4, l'Autorità effettuerà i controlli di cui all'Articolo 8, anche ai fini delle azioni ivi previste.

Articolo 5

Effetti dell'ammissione

- 5.1 L'impresa ammessa al meccanismo per la rinegoziazione, salvo quanto previsto all'Articolo 8, acquisisce a titolo definitivo ed irrevocabile:
- a) il diritto a ricevere l'elemento A_{PR} , se positivo, determinato ai sensi dei commi 5.3 e 5.4, ed erogato con le modalità di cui all'Articolo 6;
 - b) l'obbligo di versare, l'elemento A_{PR} , se negativo, determinato ai sensi dei commi 5.3 e 5.4, con le modalità di cui all'Articolo 6;
 - c) l'obbligo di versare le garanzie di cui all'Articolo 7 per importi determinati ai sensi dell'Allegato B;
 - d) l'obbligo di offrire, direttamente od indirettamente, sul mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, in ciascun anno di operatività del meccanismo per la rinegoziazione, volumi di gas almeno pari al parametro $V_{LT}^{10/12}$, come determinato al successivo comma 5.3, maggiorato dal coefficiente β di cui all'Allegato A.
- 5.2 Eventuali modifiche, successive all'adozione del provvedimento di ammissione di cui al comma 2.4, delle condizioni di fatto sulla base delle quali tale

provvedimento è stato adottato, non dispiegano alcun effetto sui diritti e sugli obblighi di cui al comma 5.1.

- 5.3 Per ciascuna impresa ammessa, l'Autorità, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2.4, determina il valore iniziale dell'elemento A_{PR} secondo le modalità di cui all'Allegato A.
- 5.4 L'elemento A_{PR} spettante a ciascuna impresa di vendita al dettaglio ammessa è aggiornato annualmente, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e con le modalità dell'Allegato A, con deliberazione dell'Autorità, notificata all'impresa di vendita interessata e alla Cassa.

Articolo 6

Regolazione economica dell'elemento A_{PR}

- 6.1 A partire dall'anno 2014 Cassa regola le partite economiche connesse all'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione.
- 6.2 Cassa regola annualmente l'importo spettante a ciascuna impresa di vendita al dettaglio ammessa:
 - a) entro dicembre 2014, fino al 40% dell'elemento A_{PR} , come aggiornato dall'Autorità ai sensi del comma 5.4;
 - b) entro dicembre 2015 fino all'80% dell'elemento A_{PR} come aggiornato dall'Autorità ai sensi del comma 5.4 ed al netto di quanto erogato o versato l'anno precedente;
 - c) entro dicembre 2016 nella misura del 100% dell'elemento A_{PR} come aggiornato dall'Autorità ai sensi del comma 5.4 ed al netto di quanto erogato o versato l'anno precedente o gli anni precedenti.
- 6.3 Fatto salvo il diritto agli importi spettanti di cui al comma 5.4, nel caso in cui le giacenze dell'apposito conto siano inferiori alla somma degli importi annualmente previsti al comma 6.2, Cassa regola detti importi pro-quota, e ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adeguamento delle necessità di finanziamento.

Articolo 7

Garanzie a copertura delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione al meccanismo

- 7.1 Cassa organizza e gestisce un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni stabilite in un apposito Regolamento, in conformità ai criteri definiti all'Allegato B al presente provvedimento.
- 7.2 L'ammontare delle garanzie richieste è calcolato ed aggiornato annualmente, secondo le modalità di cui all'Allegato B.
- 7.3 Entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 2.5, e sulla base del Regolamento di cui al comma 7.1, l'impresa ammessa versa alla Cassa, a pena di decadenza dell'ammissione al meccanismo, la garanzia di cui al presente articolo.

- 7.4 A partire dall'anno 2014 e sulla base del Regolamento di cui al comma 7.1, l'impresa ammessa aggiorna, entro il mese di novembre, ovvero prima della regolazione degli importi di cui al comma 6.2, la garanzia di cui al presente articolo.
- 7.5 Qualora i costi connessi a crediti non recuperabili non siano coperti dal sistema di garanzie di cui ai commi precedenti, Cassa ne dà comunicazione all'Autorità.
- 7.6 Cassa predispone e pubblica il Regolamento di cui al comma 7.1 entro il 23 settembre 2013.

Articolo 8

Controlli e restituzioni

- 8.1 L'impresa di vendita al dettaglio è responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni rese nelle istanze di ammissione e nelle eventuali dichiarazioni di cui al comma 3.6 lettera b).
- 8.2 Nel caso in cui l'impresa ammessa, al momento della presentazione dell'istanza, non rispetti i requisiti di cui all'articolo 4, l'Autorità, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, avvia un procedimento, anche tramite la Cassa, volto a:
- a) regolare la ripetizione delle somme sino ad allora erogate dalla Cassa ai sensi dell'Articolo 6;
 - b) escludere l'impresa ammessa da ogni eventuale successiva erogazione a suo favore da parte della Cassa;
 - c) mantenere, in capo all'impresa ammessa, l'obbligo di cui al comma 5.1, lettera b).
- 8.3 Nel caso di esclusione dell'impresa ammessa ai sensi del comma 8.2, restano salve le transazioni sino ad allora eventualmente concluse sul mercato a termine in adempimento dell'obbligo di cui al comma 5.1, lettera d).

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 I prodotti posti in vendita, direttamente od indirettamente, ai fini dell'obbligo di cui al comma 5.1 lettera d), sono i prodotti alla base del calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, come definiti con il provvedimento di cui comma 6.1 del TIVG.
- 9.2 Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 del TIVG:
- a) è sospeso l'obbligo di cui al comma 5.1 lettera d);
 - b) è differita a successivo provvedimento dell'Autorità, la definizione:
 - i. dei criteri di assolvimento dell'obbligo succitato, direttamente od indirettamente, da parte dell'impresa ammessa;

- ii. degli effetti che il mancato rispetto dell'obbligo di offerta produce sui diritti dell'impresa ammessa al meccanismo per la rinegoziazione.
- 9.3 Il punto 6 della deliberazione 196/2013/R/GAS è sostituito dal seguente:
- “6 di prevedere che, con successivo provvedimento sia definita la disciplina relativa, al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento;”
- 9.4 L'Allegato A alla deliberazione 196/2013/R/GAS è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento.
- 9.5 I formati di cui al comma 3.8 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it entro il 23 settembre 2013.
- 9.6 La presente deliberazione, nonché la deliberazione 196/2013/R/GAS, come modificata dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Allegato A

Calcolo dell'importo dell'elemento per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale - A_{PR}

1. L'importo iniziale dell'elemento A_{PR} , per l'impresa i -esima, è calcolato secondo la seguente formula:

$$A_{PR,i}^{13} = [\alpha \times (P_{TOP\ 13,s}^{13/14} - C_{MEM,s}^{13/14}) + \alpha \times (P_{TOP\ 13,s}^{14/15} - C_{MEM,s}^{14/15})] \times V_{LT,i}^{10/12}$$

dove:

α è il parametro di riduzione fissato per gli anni termici 2013/2014 e 2014/2015 pari a 0,4;

$P_{TOP\ 13,s}^{t/t+1}$ è la stima, espressa in €GJ, del valore medio annuo (media aritmetica) dell'indice P_{TOP} di cui al punto 3, riportato al PSV, per gli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, calcolata considerando:

- i parametri di cui al punto 4, definiti per l'anno termico 2013/2014;
- le quotazioni *forward* dei prodotti petroliferi di cui al punto 5;
- i costi di trasporto di cui al punto 6;

$C_{MEM,s}^{t/t+1}$ è la stima, espressa in €GJ, del valore medio annuo (media aritmetica) della componente C_{MEM} , calcolata, ai sensi dell'articolo 6.2 del TIVG, per gli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, prendendo a riferimento per l'elemento $P_{FOR,t}$ i valori delle quotazioni giornaliere del mese di settembre 2013 relative ai contratti *forward* trimestrali per i trimestri che coprono il periodo compreso tra ottobre 2013 e marzo 2015 e al contratto *forward* stagionale (semestrale) per il periodo compreso tra aprile 2015 e settembre 2015, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts;

$V_{LT}^{10/12}$ è la media dei volumi forniti, espressa in GJ, di cui al successivo punto 7.

2. L'importo dell'elemento A_{PR} per l'impresa i -esima è aggiornato annualmente, da ottobre 2014, a partire dal valore dell'anno precedente, secondo la seguente formula:

$$A_{PR,i}^t = A_{PR,i}^{t-1} + \min \left\{ \left[\beta \times \left(P_{TOP\ t}^{t-1/t} - C_{MEM}^{t-1/t} \right) \times V_{LT,i}^{10/12} \right]; 0 \right\}$$

dove:

t sono gli anni dal 2014 al 2016;

β è il parametro di riproporzionamento dei volumi fissato pari a 1,35;

$P_{TOP}^{t-1/t}$ è il valore medio annuo (media aritmetica di 12 valori mensili) dell'indice P_{TOP} di cui al punto 3, riportato al PSV, per l'anno termico t-1/t, calcolato considerando:

- i parametri di cui al punto 4, definiti ad ottobre dell'anno t;
- le quotazioni dei prodotti petroliferi sino a settembre dell'anno t;
- i costi di trasporto di cui al punto 6;

$C_{MEM}^{t-1/t}$ è il valore medio annuo (media aritmetica) della componente C_{MEM} definita sulla base delle modalità di calcolo ai sensi dell'articolo 6 del TIVG, per l'anno termico t-1/t;

$V_{LT,i}^{10/12}$ è la media dei volumi forniti, di cui al successivo punto 7.

3. L'indice P_{TOP} è il valore mensile del costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo in Italia, calcolato al punto di consegna contrattuale, considerando, in ciascun anno, i contratti:
 - a. il cui titolare presenta una quota di mercato all'ingrosso calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 130/10 maggiore del 10%, in almeno uno dei due anni convenzionali precedenti;
 - b. con volume minimo approvvigionato, pari a 20'000 GWh, in almeno uno dei due anni termici considerati (quello in corso al momento della determinazione, e quello precedente).
4. L'indice P_{TOP} è calcolato nel mese m secondo la seguente formula:

$$P_{TOP,t,m} = k \times I_m + q$$

dove:

t è l'anno solare di determinazione dei parametri k e q;

k, q sono i parametri determinati annualmente dall'Autorità, nel mese di ottobre dell'anno t, in esito all'analisi dei contratti di cui al punto 3; per la prima determinazione dell'elemento A_{PR} , di cui al punto 1, i valori dei parametri k e q sono pari a $k = +4,986018$ e $q = +1,671461$;

I_m è l'indice, calcolato mensilmente, di cui all'articolo 6, comma 6.3 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, in vigore fino al 30 settembre 2013.

Se, a parità di quotazione dei prodotti petroliferi rilevanti per il calcolo dell'indice I_m , i parametri k e q, annualmente definiti, dovessero produrre un valore dell'indice P_{TOP} superiore a quello dell'anno precedente, detti parametri non sono aggiornati.

5. I prezzi mensili dei prodotti petroliferi inclusi nel paniere dell'indice I_m di cui al punto 4, ai fini del calcolo del valore iniziale dell'elemento A_{PR} di cui al punto 1, sono stimati per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2013 e il mese di settembre 2015, utilizzando per il passato (fino al mese di settembre 2013 incluso) i prezzi spot dell'indice I_m di cui al punto 4 e per il futuro opportune curve *forward*, nel modo seguente:

$GASOLIO_t$ è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il mese t -esimo, delle medie mensili calcolate a partire dal mese di ottobre 2013 sulla base delle quotazioni giornaliere del mese di settembre 2013, per ciascun mese degli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, come media aritmetica dei due contratti future "LOW SULPHUR GASOIL FUTURES" come pubblicati dall'Intercontinental Exchange (ICE) di Londra, con scadenza rispettivamente nel mese considerato e nel mese immediatamente successivo; le suddette medie aritmetiche giornaliere sono moltiplicate per un coefficiente determinato come media dei rapporti tra i valori medi mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0,1 e i valori medi mensili delle quotazioni del contratto future con consegna a un mese "LOW SULPHUR GASOIL FUTURES" nei sei mesi compresi tra marzo e agosto 2013; le medie mensili, espresse in \$ per tonnellata metrica sono trasformate in centesimi di €/kg considerando, a partire dal mese di ottobre 2013, le corrispondenti medie mensili dei valori del cambio \$/€ come stimate tramite la variabile $CAMBIO_t$;

BTZ_t è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il mese t -esimo, delle medie mensili, calcolate a partire dal mese di ottobre 2013, per ciascun mese degli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, dividendo il prezzo mensile $BRENT_t$ per il rapporto tra il valore medio delle quotazioni giornaliere spot average del Brent dated, pubblicate da Platts Oilgram Price Report, nei sei mesi compresi tra marzo e agosto 2013 ed espresse in \$ per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, e il valore medio delle quotazioni giornaliere CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo nello stesso periodo, pubblicate da Platts Oilgram Price Report ed espresse in \$ per tonnellata metrica; le medie mensili sono trasformate in centesimi di €/kg considerando, a partire dal mese di ottobre 2013, le corrispondenti medie mensili dei valori del cambio \$/€ come stimate tramite la variabile $CAMBIO_t$;

$BRENT_t$ è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il mese t -esimo, delle medie mensili calcolate a partire dal mese di ottobre 2013 sulla base delle quotazioni giornaliere del mese di settembre 2013, per ciascun mese degli anni termici 2013/2014 e 2014/2015, come media aritmetica dei due contratti future "ICE Brent crude

future” come pubblicati dall’Intercontinental Exchange (ICE) di Londra, con scadenza rispettivamente nel mese considerato e nel mese immediatamente successivo; le medie mensili, espresse in \$ per barile e trasformate in \$ per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica sono trasformate in centesimi di €/kg considerando, a partire dal mese di ottobre 2013, le corrispondenti medie mensili dei valori del cambio \$/€ come stimate tramite la variabile CAMBIO_t;

CAMBIO_t è la serie dei valori mensili calcolati a partire dal mese di ottobre 2013 come media aritmetica delle quotazioni giornaliere del mese di settembre 2013, per ciascun trimestre degli anni termici 2013/2014 e 2014/2015 di appartenenza dei mesi considerati, con riferimento ai contratti trimestrali future “Euro/US dollar 125” come pubblicati dall’Intercontinental Exchange (ICE) di Londra, con le seguenti scadenze: dicembre 2013, marzo 2014, giugno 2014 e settembre 2014, mantenendo per i 4 trimestri successivi il valore calcolato con riferimento all’ultima scadenza disponibile.

6. I costi di trasporto rilevanti ai fini del calcolo dell’indice P_{TOP} sono:

- a) il costo medio annuo efficiente, per il trasporto internazionale¹ dei contratti di cui al punto 3, nell’anno termico t-1/t. Per la prima determinazione dell’elemento A_{PR}, tale valore è pari all’elemento QT_{int} di cui al comma 6.2, lettera a) del TIVG; per gli anni successivi è aggiornato contestualmente all’aggiornamento dei parametri dell’indice P_{TOP};
- b) il costo medio annuo, per il trasporto nazionale, dalla frontiera italiana al PSV, nell’anno termico t-1/t. Tale valore, per la prima determinazione dell’elemento A_{PR}, comprende l’elemento QT_{MCV} di cui al comma 6.2, lettera c) del TIVG; per gli anni successivi è aggiornato contestualmente all’aggiornamento dei parametri dell’indice P_{TOP}.

7. Per ciascuna impresa i-esima ammessa, il parametro V_{LT}^{10/12} è pari a:

$$V_{LT,i}^{10/12} = 0,5 \times \min\{A_{LT,i}^{10/11}; C_{T,i}^{10/11}\} + 0,5 \times \min\{A_{LT,i}^{11/12}; C_{T,i}^{11/12}\},$$

dove:

$A_{LT,i}^{t/t+1}$ sono i volumi, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, di cui al comma 3.2, lettera c), punto i, ovvero il minimo tra i volumi di cui ai commi 3.5 lettera b) punto i e 3.7, lettera b) del presente provvedimento;

¹ Comprensivo dei costi per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00.

$C_{T,i}^{t/t+1}$

sono i volumi forniti ai clienti in regime di tutela, di cui ai commi 3.2, lettera b), 3.3 lettera c) e 3.4 lettera c) del presente provvedimento, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012.

Allegato B

Calcolo dell'importo delle garanzie a copertura delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale

1. Il valore iniziale della garanzia G a copertura delle obbligazioni insorgenti dall'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione, per l'impresa i-esima, è calcolato secondo la seguente formula:

$$G_i^{13} = \gamma \times A_{PR,i}^{13}$$

dove:

$A_{PR,i}^{13}$ è il valore dell'elemento A_{PR} per l'impresa i-esima, calcolato ai sensi del punto 1 dell'Allegato A al presente provvedimento;

γ un valore pari a [...], che riflette in modo prudentiale l'importo netto, espresso in termini di una percentuale dell'elemento A_{PR} , determinato negli anni precedenti, che, al 2016, l'operatore ammesso al meccanismo potrebbe essere tenuto a riconoscere al sistema.

2. Da ottobre 2014, il valore della garanzia, per l'impresa i-esima, è calcolato annualmente, contestualmente all'aggiornamento dell'elemento A_{PR} , secondo la seguente formula:

$$G_i^t = \text{Max}\{\gamma \times A_{PR,i}^t; [C_{MEM,S}^{t/t+1} \times (1 + \delta) - P_{TOP,t,S}^{t/t+1}] \times \beta \times k \times V_{LT,i}^{10/12} - A_{PR,i}^t + E_i^t\}$$

dove:

t sono gli anni dal 2014 al 2015;

γ è la probabilità di cui al punto 1;

$A_{PR,i}^t$ è il valore dell'elemento A_{PR} per l'impresa i-esima, calcolato ai sensi del punto 2 dell'Allegato A al presente provvedimento;

$C_{MEM,S}^{t/t+1}$ è la stima del valore medio annuo dell'anno termico t/t+1 della componente C_{MEM} , calcolata ai sensi dell'articolo 6 del TIVG;

$P_{TOP,t,S}^{t/t+1}$ è la stima del valore medio annuo dell'indice P_{TOP} di cui al punto 3 dell'Allegato 1, riportato al PSV, con i criteri ivi richiamati;

δ è una percentuale pari a [...] ad ulteriore garanzia rispetto ad oscillazioni positive della differenza tra la componente C_{MEM} e l'indice P_{TOP} ;

β è il parametro di riproporzionamento di cui al punto 2 dell'Allegato A;

k è un parametro pari a 2 nell'anno 2014 e a 1 nell'anno 2015;

$V_{LT,i}^{10/12}$ è la media dei volumi forniti, di cui al punto 7 dell'Allegato A;

E_i^t è l'importo corrispondente alla quota dell'elemento A_{PR} spettante all'impresa i -esima complessivamente erogato entro dicembre dell'anno t compreso, ai sensi del comma 6.2, lettere a) e b).